



C.P.I.A.1 TORINO

Via Domodossola, 54 – 10145 Torino – Tel. 011-01128990

mail: tomm32300q@istruzione.it – tomm32300q@pec.istruzione.it – sito: www.cpia1-torino.gov.it

COD. MECC. TOMM32300Q - C.F. 97784440014 - C.U. UFG5V

Sede di Via Domodossola
Via Domodossola 54 – Torino
Tel. 011-01128990 - TOCT70200X

Sede di Via Lorenzini
Via Lorenzini 4 – Torino
Tel. 011-296470 - TOCT70300Q

Sede Casa Circondariale
"Lorusso e Cutugno"
Via Aglietta 35 – Torino - TOCT714006

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

A LIVELLO D'ISTITUTO (C.C.I.I.)

Anno scolastico 2021/2022

PARTE NORMATIVA

la parte pubblica:

il Dirigente scolastico Paolo TAZIO,

che si è avvalso della collaborazione tecnica del DSGA Maria DE LUCA

e

la RSU dell'Istituto

Gerardo CIORIA (COBAS)

Stefano CHIAPPETTA (CGIL)

Claudio PERSICO (UIL)

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "CPIA 1 Paulo Freire" di TORINO.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021-2022.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno di riferimento, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto


1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica i nominativi al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; i rappresentanti rimangono in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

ATTIVITA' SINDACALE

Art. 9 - Assemblee di scuola e/o di Istituzione scolastica

1. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL scuola 29/11/2007, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
2. Fermo restando il contenuto dell'art. 8 comma 3 del CCNL Scuola 29/11/2007, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio, sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt.47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni, sia dalla RSU della scuola.

3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
4. Il Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano comunicate tramite mail o affisse nelle Bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo all'indizione della stessa.
5. Il Dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola e tramite mail.
6. Secondo quanto previsto dall'art.8 comma 9 lett.b) del CCNL Scuola 29/11/2007, per le assemblee in cui la partecipazione (verificata dall'ufficio) sia della totalità del personale docente e ATA, il Dirigente scolastico stabilirà la chiusura totale dei Plessi, con adeguata procedura di avviso e di riscontro, confermata da parte dei responsabili di plesso, di avvenuta comunicazione alle famiglie dei minori.
7. Nel caso di assemblea a cui abbia aderito solo parte del personale docente o che riguardi esclusivamente il personale ATA, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali, si concordano i seguenti contingenti minimi: un assistente amministrativo per l'intera istituzione scolastica e un collaboratore scolastico per plesso per i servizi di sorveglianza ingresso e vigilanza alunni.
8. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente scolastico, in assenza di volontari, sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
9. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale.

Art. 10 - Permessi sindacali

1. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dal dipendente.
2. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 1, la fruibilità dei permessi da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.
3. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare, entro l'inizio dell'anno scolastico, l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi del CCNQ pubblicato sulla G.U. del 5/9/1998, n. 150 e della C.M. n. 121 del 18/4/2000. Sarà cura delle stesse OO. SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della RSU in quanto già disponibili agli atti della scuola.
4. Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale e agli Uffici Scolastici territoriali, salve diverse disposizioni conseguenti alla riforma del M.I.U.R.
5. Con successivo accordo saranno definite le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
6. Entro l'inizio dell'anno scolastico la RSU comunicherà le ore complessive di permesso sindacale fruibili durante l'anno scolastico dai rappresentanti delle stesse.

Art. 11 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente protocollo tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente Accordo di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa istituzione scolastica, il Dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con il rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente Accordo, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.
3. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione.
4. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente Accordo hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti commi materiale di interesse sindacale e del lavoro, che deve essere siglato, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
5. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla RSU.

Art. 12 - Diritto di sciopero

Per quanto riguarda il diritto di sciopero si fa riferimento a:

- Legge 146/90
- allegato al CCNL 1998/2001, validato dalla commissione di garanzia, in attuazione della Legge 146/90;
- Protocollo di intesa tra CPIA1 Torino e OO.SS. per la determinazione dei contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento

di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

Per il personale ATA non viene considerata la possibilità di effettuare un orario flessibile in entrata e in uscita, soprattutto per il personale collaboratore scolastico addetto all'apertura e chiusura dei locali scolastici.

La concessione della flessibilità comporterebbe disservizio nello svolgimento delle attività.

Eccezionalmente potranno essere considerati casi particolari fatte salve le esigenze di servizio.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Art. 18 Tipologia e modalità di comunicazione

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.


La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.

La messaggistica (whatsapp, mail, messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

Art. 19 Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.

Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali e degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, tramite posta elettronica istituzionale, con 5 giorni di preavviso, salvo necessità straordinarie.

Le comunicazioni inviate via mail devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione deve essere frequente.



Art. 20 Diritto alla disconnessione:

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, *la contrattazione integrativa stabilisce che le giornate di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dal lunedì al venerdì nei normali orari di lavoro di ciascuna sede.*

Art. 21 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche).

I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa nei periodi festivi.

I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali i responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, possono essere contattati anche fuori dai suddetti limiti temporali.

Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.


Art. 22 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica).

La comunicazione tramite i "canali sociali" non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.

In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

Art. 23– Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da opportunità di specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



Art. 24 Tecnologie nelle attività d'insegnamento

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti e gli educatori utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattica, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Art. 25 Tecnologie nelle attività amministrative

Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).

Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008), anche se la **formazione in servizio non è obbligatoria**, è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 26- Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto (Commissario Straordinario) e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

a. Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 27– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la

produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 28– Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

Art. 29 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 30 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Commissario Straordinario, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, ecc.);
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili di gruppi di lavoro e di progetto ecc.);
 - c. supporto all'organizzazione della didattica
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione:
- b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti
- c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 100 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 100,60 euro;

Art. 31 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti anche tramite una scheda di rendicontazione individuale.

Art. 32- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio

Art. 33 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 34 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 35 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO a.s. 2021/2022

Art. 1 – Limiti e durata dell'accordo

1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'istituzione stessa.
2. Il presente accordo ha validità per l'anno scolastico 2021/2022

Art. 2 - Calcolo delle risorse

Le risorse per l'anno scolastico 2021/2022 sono state comunicate direttamente dal MIUR con Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021. I dati di organico sono desunti dai dati acquisiti al SIDI relativamente al personale docente e A.T.A. in organico di diritto per l'anno scolastico 2021/2022.

Il budget per l'anno scolastico 2020/2021 viene pertanto così determinato:

DESCRIZIONE TAB.1	Assegnazione	ECONOMIE AL 30/09/2021	LORDO DIPENDENTE	INDENNITA' DSGA	QUOTA FIS DA RIPARTIRE	QUOTA FINALIZZATA
FONDO D'ISTITUTO	22.692,62	1.898,17	24.590,79	2370	22.220,79	
FUNZIONE STRUM. DOCENTI	4.563,66	0,05	4.563,71			4.563,71
INCARICHI ATA	1.135,57		1.135,57			1.135,57
AREE A RISCHIO		4.523,59			4.523,59	
ORE ECCEDENTI	1.340,52	363,83	1.704,35		363,83	1.340,52
Fondo valorizzazione personale scolastico	5.851,14		5.851,14		5.851,14	
TOTALE	35.583,51	6.785,64	37.845,56	2.370,00	32.959,35	7.039,80

Dal totale del fondo d'Istituto € 24.590,79 viene detratta l'Indennità di Direzione del DSGA quale accantonamento obbligatorio € 2.370,00 pertanto la quota FIS da contrattare è pari ad € 22.220,79.

Si concorda di ripartire il FIS, pari a € 22.220,79, in misura percentuale al numero degli addetti in servizio, corrispondente al 79% per il personale docente e al 21% per personale ATA.

Il fondo per la valorizzazione del merito del personale scolastico è di € 5.851,14. In seguito a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, (ai sensi dell'art. 1 c. 249 - Legge n. 160 del 27.12.2019 il fondo istituito per il miglioramento dell'offerta formativa delle singole scuole e per la valorizzazione del personale docente dovrà essere utilizzato "dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione") si decide che tale somma sarà messa a disposizione per la contrattazione integrativa, e ripartita secondo la stessa proporzione (79% quota docenti; 21% quota ATA).

Addetti in servizio TAB.2		Quota parte FIS (lordo dip)		Economie Ore eccedenti		TOTALE	AREE A RISCHIO	Economie Bonus merito	TOTALE
Quota totale		€	22.220,79	363,83		22.584,62	4.523,59	5.851,14	32.959,35
Totale docenti n. 60	79%	€	17.554,42	100%	363,83	17.918,25	3.573,64	4622,401	26.114,29
Totale ATA n. 16	21%	€	4.666,37			4.666,37	949,95	1.228,74	6.845,06

Le economie ore eccedenti pari a € 363,83 si aggiungono alla quota docenti che diventa € 17.918,25.

L'assegnazione del fondo per la valorizzazione personale scolastico per l'anno in corso (€ 5.851,14) e le risorse per le aree a rischio (€ 4.523,59) vengono distribuite fra tutto il personale, nella misura di 79% ai docenti pari a € 8.196,04 (€ 3.573,64 + € 4.622,40) e 21% pari a € 2.178,69 (€ 949,95 + € 1.228,74) agli ATA.

La somma a disposizione dei docenti, escluse le somme per le funzioni strumentali (€4.563,71) e per le ore eccedenti (€1.340,52) sarà $17.918,25 + €3.573,64 + € 4622,40 = € 26.114,29$.

La somma a disposizione degli ATA, esclusi incarichi specifici (€1.135,57) sarà $€ 4.666,37 + € 949,95 + € 1.228,74 = € 6.845,06$.

Art. 3 - Risorse umane da utilizzare:

- Docenti dei Consigli di classe;
- Personale interno che ha dato la disponibilità ed è in possesso di specifiche competenze
- Personale ATA in possesso di specifiche competenze e tutto il personale che abbia fornito la propria disponibilità.

Art. 4 –Utilizzo delle risorse destinate al personale docente e ATA

Per l'erogazione del fondo d'istituto, si farà riferimento al:

- 1) Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- 3) Esigenze funzionali al miglioramento ed ampliamento dell'offerta formativa;
- 4) Organizzazione del Servizio, anche in funzione delle risorse offerte dal territorio.

Sono individuate le figure corrispondenti all'organigramma dell'istituto e alle attività svolte:

- Struttura STAFF di presidenza e STAFF allargato comprendente i referenti di sede e le FUNZIONI STRUMENTALI
- Commissioni e Attività del PTOF

- Progetti PTOF

FUNZIONI STRUMENTALI:

area	sede	docenti	Totale lordo dipendente	
1	Autovalutazione piano di miglioramento	n. 3 docenti in parti uguali	€	1.521,23
2	CAS/Comunità/Servizi	n. 3 docenti in parti uguali	€	1.521,24
3	Allievi Minorenni	n. 4 docenti in parti uguali	€	1.521,24
TOTALE			€	4.563,71

ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE**STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

DOCENTI	Totale lordo dip.	
PRIMO COLLABORATORE	€	2.150,00
Staff di presidenza (2 docenti)	€	2.300,00
REFERENTE SEDE via Domodossola	€	850,00
REFERENTE SEDE via Lorenzini	€	850,00
REFERENTE SEDE Carcere	€	850,00
TOTALE	€	7.000,00

Tutte le attività e i progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa deliberati dal Collegio docenti, svolti dal personale impegnato in commissioni o gruppi di lavoro, saranno retribuiti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel modo seguente:

ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (art.29, CCNL 29/11/2007)**COMMISSIONI**

Le Commissioni che impegnate nel seguente anno scolastico fuori dell'orario sono individuate in tabella con gli importi forfettari da ripartire all'interno della commissione (ai fini della ripartizione sarà necessaria e farà fede la rendicontazione del referente della commissione):

area	Commissione	N docenti	n. ORE Totale	Totale lordo dip.	
1	Database/Registro elettronico/Attestazioni		80		
2	Ricerca e Sviluppo – Bandi nazionali ed europei		100		
3	Privacy		70	250	4375
4	Sicurezza (fondi ripartiti in tabella successiva)				

Per il lavoro delle Commissioni è previsto un monte ore per realizzare gli obiettivi previsti; questo potrà essere utilizzato sia negli incontri della Commissione sia per il lavoro svolto non in presenza. Per il numero effettivo delle ore e per la ripartizione farà fede la relazione dei referenti delle commissioni.

PROGETTO SICUREZZA	Totale lordo dip.	
ASPP n. 1 unità		300,00
Referenti di plesso per la sicurezza n. 2 unità		500,00
Attività di supporto organizzativo alla sicurezza n. 2 unità		400,00
Attività di supporto organizzativo alla sicurezza n. 1 unità		100,00
quote di pari importo per le seguenti condizioni: 1 - certificati, anche da rinnovare, di primo soccorso; 2 – certificato, anche da rinnovare, di prevenzione incendi 3 – effettuazione controlli periodici estintori ecc.		2750,00
TOTALE	€	4050,00

Sono inoltre identificate le seguenti attività da riconoscere con il salario accessorio:

ATTIVITA'	N docenti	Compenso lordo per docente	Importo per docente	Totale lordo dip.	
Tutor gruppi classe - Coordinamento con il Cons. di Classe; - attività di monitoraggio e di supporto motivazionale all'allievo; - Predisposizione Patti Formativi e PSP	Totale docenti n. 75 classi	€ 180 per chi ha 1 classe, 230 per chi ne ha 2 280 per chi ne ha 3 o più		€	9600
Attività di supporto organizzativo e logistico; Referente rapporti con Edilizia Scolastica e Polizia Municipale		€ 200	n. 1 docente		200
	TOTALE			€	9800

Totale FIS docenti ripartito:

STAFF: 7000

COMMISSIONI 4375

SICUREZZA 4050

COORDINATORI E TUTOR 9600

REF. Edilizia Scolastica 200

ORE ECCEDENTI 13,56

Totale h 48 = € 1354,08 (da detrarre € 1340,52 già finalizzati)

TUTORAGGIO Anno di prova 200

trasferimento sede 600

TOTALE 26.038,56 (su totale 26.114,29)

RESIDUO 75,73

ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE ATA**INCARICHI SPECIFICI**

Si propongono i seguenti incarichi specifici:

€ 1.141,60 + 58,40	N. 1 incarico piccola manutenzione € 300,00 (n. 3 collaboratori)
--------------------	--

Le risorse finanziarie destinate al personale ATA sono pari a € 6.845,06. Viene detratta la somma di € 58,40 per incarichi di piccola manutenzione (vedi sopra). Le risorse restanti, pari a € 6786,66, saranno utilizzate per:

1. Straordinario;
2. intensificazione per sostituzione colleghi assenti e apertura e chiusura edificio scolastico;
3. attività connesse alla sicurezza e al primo soccorso;
4. incarichi personale amministrativo

ATTIVITA'	AMMINISTRATIVI		COLLABORATORI		tot A.A.	TOT C.S.	TOTALE
STRAORDINARIO	N.5	20 h	n.11	20 h	290	250	540,00
INCARICO SOSTITUZIONE DSGA	n. 1 aa						500,00
SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO	Da dividere tra gli addetti: verranno riconosciute quote di pari importo per le seguenti condizioni: 1 - certificati, anche da rinnovare, di primo soccorso; 2 - certificato, anche da rinnovare, di prevenzione incendi						500,00
Responsabilità apertura e chiusura scuola	(€ 100 x 11 cs) = € 1100						1100,00
Intensificazione c.s.	Da dividere tra gli addetti: verrà riconosciuta un'ora di intensificazione in caso di assenza di un cs al cs presente (solo se rimane da solo in turno) in servizio lo stesso giorno – solo per i giorni di attività didattiche (da lun. a gio. secondo il calendario scolastico) fino ad eventuale esaurimento somma stanziata, che potrà essere integrata da residui di quote accantonate per straordinari o sicurezza						1000,00
Intensificazione per progetti (Petrarca)	Per i collaboratori scolastici viene riconosciuta mezz'ora per ogni giorno di corso (fino ad eventuale esaurimento somma stanziata, che potrà essere integrata da residui di quote accantonate per straordinari o sicurezza)						500,00

Reperibilità telefonica e supporto organizzativo alla dirigenza	n. 1 aa	100,00
Intensificazione a.a.	Da dividere tra gli a.a. (verrà riconosciuta un'ora di intensificazione in caso di assenza di un a.a.)	500,00
Ricostruzioni di carriera, progressioni, pensioni, pratiche relative ad a.s. precedenti	n.2 a.a. (rapportato al periodo di servizio)	800,00
Rapporti con enti locali; disponibilità per commissioni presso USR/UST, Comune	n. 2 a.a. (rapportato al periodo di servizio)	400,00
Regolarizzazione denunce INPS anni precedenti	n. 1 a.a. (rapportato al periodo di servizio)	200,00
<i>Intensificazione per attività collegate al trasferimento presso la nuova sede</i>	<i>Da ripartire</i>	600
TOTALE		6740,00

Residuo: € 46.66

Le somme residue da straordinari dei collaboratori e dalle quote previste per sicurezza (primo soccorso e prevenzione incendi) confluiranno nell'intensificazione per i collaboratori scolastici.

Eventuali somme residue dall'intensificazione verranno corrisposte ai collaboratori scolastici come incentivo per il centralino nella misura del 60% ai 6 collaboratori di via Domodossola e del 40% ai 5 collaboratori di via delle Primule.

Per la ripartizione delle somme si terrà conto dei periodi di servizio prestati.

Per il progetto Petrarca e per altri progetti extra curricolari si ipotizza il riconoscimento di mezz'ora per incontro al collaboratore scolastico in servizio che avrà rendicontato la sua attività legata al progetto stesso (data, sede, ora). Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti le somme saranno ripartite proporzionalmente al servizio prestato.





Compensi accessori per docenti e ATA da fondi specifici in bilancio (previsione definitiva)

PROGETTO		IMPORTO LORDO STATO
P01/02	PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.734,24
P01/03	INFORMATICA - CORSI ECDL	5.025,08
P02/01	ATTIVITA' PROGETTUALI D.M.851/2017 - ART. 8 C) 1 - Scuola in carcere	28.892,79
P02/02	ATTIVITA' PROGETTUALI D.M. 851/2017-art. 9 comma 2 lett. b Piano attività istruzione adulti PAIDEIA	3.123,27
P02/03	ATTIVITA' PROGETTUALI D.M. 851/2017 art.9 comma 2 lett. c - EDUFIN -CPIA	6.268,00
P02/04	D.M. 663/2016 - TIPOLOGIA A - art. 8 - comma 2 lett. a	10.535,83
P02/05	D.M. 663/2016 - art. 13 - Scuola in carcere	1.839,72
P02/06	ATTIVITA' PROGETTUALI D.M. 721/2018 - ART. 4 COMMA 2 LETTERA b) EDUFIN	2.874,00
P02/07	ATTIVITA' PROGETTUALI D.M. 721/2018 - ART. 4 COMMA 2 LETTERA C	2.204,00
P02/09	PON FSE ADULTI SECONDA EDIZIONE	48.653,40
P02/10	ERASMUS + 2020	45.505,30
P02/11	PON FSE – PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI – MULTIVERSO SCUOLA	14.302,53
P02/12	Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	2.585,44
P03/01	TEST LINGUA ITALIANA E SESSIONI CIVICHE PREFETTURA	2.574,10
P03/02	PROGETTO PETRARCA	4.359,01
P03/03	PROGETTO PETRARCA 6	22.989,09

Gli importi su esposti rappresentano il totale della disponibilità per singolo progetto e comprendono anche altri tipi di spesa oltre quelle del personale.

Art. 5 – Utilizzazione disponibilità eventualmente residue

Nel caso in cui le attività non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d'istituto le disponibilità eventualmente residue confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del fondo d'istituto e verranno utilizzate secondo criteri stabiliti successivamente con la RSU.

Art. 6 – Informazione preventiva

L'informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita in modo completo.

Alle RSU dell'istituto sarà consegnata copia del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 e relative modifiche ai progetti con risorse finanziarie a carico del fondo d'istituto.

Art. 7 – Variazioni delle situazioni

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le modifiche al programma annuale conseguenti.

Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste, e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.

Art. 8 – Informazione successiva

L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto sarà fornita secondo le modalità previste dall'art. 6 CCNL.

Art. 9 – Modalità di assegnazione

L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando, le modalità e i tempi di svolgimento, nonché l'importo lordo spettante.

Art. 10 – Controversie interpretative


Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata.

Letto, firmato e sottoscritto

Torino, 6/4/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Tazio



la **RSU** dell'Istituto

Gerardo CIORIA (COBAS)



Stefano CHIAPPETTA (CGIL)

Claudio PERSICO (UIL)

